Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 113° — Numero 179

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Mercoledì, 12 luglio 1972 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

MINISTERO DELL'INTERNO

Ricompense al valor civile

Il Presidente della Repubblica con suo decreto del 3 marzo 1972, su proposta del Ministero per l'interno, in seguito a parere della commissione prevista dall'art. 7 della legge 2 gennaio 1958, n. 13, ha conferito le seguenti ricompense al valor civile alle persone sottoindicate in riconoscimento delle azioni coraggiose a fianco di ciascuna indicate:

MEDAGLIE D'ARGENTO

SPADARI Michele, appuntato dei carabinieri, il 21 marzo 1971 in Chatillon (Aosta). — In occasione di un violento incendio, sviluppatosi in un caseggiato e propagatosi ad un'attigua distilleria, non esitava, con sereno sprezzo del pericolo, ad addentrarsi nell'edificio parzialmente crollato, per trarre in salvo alcune persone, rimaste bloccate ai piani superiori. Mirabile esempio di ardimentoso altruismo e di operante solidarietà umana.

Alla memoria di Enrico HORVATH, il 2 maggio 1971 in Roma. — Trovatosi occasionalmente presente alla brutale aggressione di alcuni teppisti ai danni di un automobilista, accorreva, spinto da un immediato impulso di generoso altruismo, in aiuto del malcapitato. Colpito proditoriamente, con uno stiletto, da uno dei malviventi, decedeva poco dopo, sacrificando la vita ai più nobili ideali di operante civismo e di umana solidarietà.

UGUCCIONI Paolo, il 29 gennaio 1972, in Milano. — Richiamato da grida d'allarme improvvise, non esitava a sbarrare animosamente la strada ad un malvivente armato che tentava di allontanarsi, dopo aver compiuto una rapina ai danni di un istituto di credito. Dopo violenta colluttazione, essendosi il malfattore divincolato, non desisteva dall'inseguirlo, malgrado il mortale pericolo, finchè riusciva ad immobilizzarlo ed a consegnarlo alle forze dell'ordine. Mirabile esempio di sprezzo del pericolo e di elevate virtù civiche.

MEDAGLIE DI BRONZO

BIANCONI Agostino, ispettore superiore R.T.A., il 30 maggio 1970 in Murisengo (Alessandria). — Con generoso altruismo ed alto sprezzo dell'incombente pericolo, proseguiva serenamente nella propria attiva partecipazione alle operazioni di spegnimento di un incendio, sviluppatosi in un dinamitificio, nonostante le fiamme si fossero già propagate a due autocarri carichi di esplosivo, riuscendo a circoscrivere le fiamme ed a scongiurare ogni ulteriore pericolo.

FAE' Carletto, ufficiale volontario dei vigili del fuoco, il 30 maggio 1970 in Murisengo (Alessandria). — Con generoso altruismo ed alto sprezzo dell'incombente pericolo, proseguiva serenamente nella propria attiva partecipazione alle operazioni di spegnimento di un incendio, sviluppatosi in un dinamitificio, nonostante le fiamme si fossero già propagate a due autocarri carichi di esplosivo, riuscendo a circoscrivere le fiamme ed a scongiurare ogni ulteriore pericolo.

BIORCIO Pietro, vice brigadiere dei vigili del fuoco, il 30 maggio 1970 in Murisengo (Alessandria). — Con generoso altruismo ed alto sprezzo dell'incombente pericolo, proseguiva serenamente nella propria attiva partecipazione alle operazioni di spegnimento di un incendio, sviluppatosi in un dinamitificio, nonostante le fiamme si fossero già propagate a due autocarri carichi di esplosivo, riuscendo a circoscrivere le fiamme ed a scongiurare ogni ulteriore pericolo.

BOCCHETTI Antonio, vigile scelto del fuoco, il 30 maggio 1970 in Murisengo (Alessandria). — Con generoso altruismo ed alto sprezzo dell'incombente pericolo, proseguiva serenamente nella propria attiva partecipazione alle operazioni di spegnimento di un incendio, sviluppatosi in un dinamitificio, nonostante le fiamme si fossero già propagate a due autocarri carichi di esplosivo, riuscendo a circoscrivere le fiamme ed a scongiurare ogni ulteriore pericolo.

CERATTO Giorgio, vigile del fuoco, il 30 maggio 1970 in Murisengo (Alessandria). — Con generoso altruismo ed alto sprezzo dell'incombente pericolo, proseguiva serenamente nella propria attiva partecipazione alle operazioni di spegnimento di un incendio, sviluppatosi in un dinamitificio, nonostante le fiamme si fossero già propagate a due autocarri carichi di esplosivo, riuscendo a circoscrivere le fiamme ed a scongiurare ogni ulteriore pericolo.

(8102)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 aprile 1972, n. **313**.

Autorizzazione alla Società italiana degli autori ed editori ad acquistare un immobile.

N. 313. Decreto del Presidente della Repubblica 13 aprile 1972, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la Società italiana degli autori ed. editori (S.I.A.E.) viene autorizzata ad acquistare dalla signora Angela Santagostino in Bentivoglio, al prezzo di L. 60.900.000 e come da atto di compravendita del 29 marzo 1971, rep. 28717 a rogito avv. Enrico Masini, notaio in Milano, un complesso immobiliare sito in Milano, Foro Bonaparte n. 18, da adibirsi a sede regionale della società.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *luglio* 1972
Atti del Governo, registro n. 249, *foglio n.* 124. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 aprile 1972, n. **314**.

Autorizzazione all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per gli impiegati dell'agricoltura ad acquistare un immobile.

N. 314. Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per gli impiegati dell'agricoltura viene autorizzato ad acquistare per il prezzo di L. 14.750.000 l'immobile costituito da un appartamento al piano seminterrato composto da otto vani commerciali per una superficie coperta di mq. 181, sito in Roma, via Po, 22, di proprietà della signora Raffaella Curioni ved. Patamia, come da rogito per notaio avv. Tito Staderini del 23 marzo 1971, repertorio n. 293251.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 giugno 1972
Atti del Governo, registro n. 249, *foglio n.* 116. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 giugno 1972.

Conferma del presidente dell'Ente autonomo per le fiere di Bologna.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 3 del regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 settembre 1956, n. 1359 con il quale è stata riconosciuta la personalità giuridica dell'Ente autonomo per le fiere di Bologna, con sede in Bologna, ai sensi del citato regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454;

Visto il vigente statuto dell'ente approvato con il menzionato decreto del Presidente della Repubblica e modificato con i successivi decreti del Presidente della Repubblica 19 maggio 1970, n. 461 e 6 luglio 1971, n. 870;

Considerato che l'ente suindicato organizza periodicamente manifestazioni fieristiche a carattere internazionale;

Visto l'art. 1, lettera *a*), del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 7;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 novembre 1969, con il quale il sig. Giancarlo Lenzi è stato nominato presidente dell'ente predetto, per gli esercizi finanziari 1969, 1970 e 1971;

Ritenuto di dover procedere al rinnovo della carica anzidetta per gli esercizi finanziari 1972, 1973 e 1974, ai sensi degli articoli 8 e 15 dello statuto sopra indicato;

Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Decreta:

Il sig. Giancarlo Lenzi è confermato presidente dell'Ente autonomo per le fiere di Bologna, con sede in Bologna, per gli esercizi finanziari 1972, 1973 e 1974.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 giugno 1972

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(8974)

DECRETO MINISTERIALE 9 febbraio 1972.

Valori e caratteristiche tecniche di una serie di francobolli commemorativi di Giovanni Verga nel 50° anniversario della morte.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 21 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con il regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali (titolo preliminare e parte prima), approvato con il regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 luglio 1971, n. 752, con il quale è stata autorizzata l'emissione di alcune serie di francobolli celebrativi e commemorativi per il 1972;

Decreta:

Articolo unico

E' emessa una serie di due francobolli commemorativi di Giovanni Verga nel cinquantesimo anniversario della morte, nei valori da L. 25 e da L. 50.

Detti francobolli sono stampati in rotocalco, su carta fluorescente non filigranata; formato carta: mm. 40×30; formata stampa: 36×26; la perforatura è formata da n. 14 dentelli su due centimetri; tiratura: quindici milioni di esemplari di ciascuno dei due valori; quartino: 50 esemplari; quadricromia.

La vignetta, unica per i due valori, poggia sul lato lungo del formato ed è racchiusa da un sottile filo di cornice.

Una composizione stilizzata di un caratteristico carretto siciliano occupa la superficie destra del francobollo mentre, a sinistra, campeggia la figura dello scrittore, tratta da una fotografia dell'epoca.

In alto, spostata verso destra, in nero su fondo a colore, la leggenda: « GIOVANNI VERGA » e le due date « 1840 » e « 1922 »; in basso a destra, in bianco, è riprodotta la parola « ITALIA » seguita dall'indicazione dei valori « L. 25 » e « L. 50 »; tutte le leggende sono in carattere bastone.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 febbraio 1972

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
BOSCO

Il Ministro per il tesoro
FERRARI-AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 giugno 1972
Registro n. 21 Uff. risc. poste e telec., foglio n. 346

(8902)

DECRETO MINISTERIALE 20 marzo 1972.

Mutamento della denominazione sociale della S.p.a. Ciba industria chimica in Ciba-Geigy e conseguente passaggio alla Ciba-Geigy delle autorizzazioni, già della Geigy, concernenti prodotti antiparassitari per uso agricolo.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255 ed in particolare l'art. 13;

Visto l'atto notarile con cui la Geigy S.p.a. ha concentrato nella Ciba industria chimica S.p.a. la quale ha mutato la propria denominazione sociale in Ciba-Geigy S.p.a., i propri settori aziendali relativi ai prodotti antiparassitari per uso agricolo;

Decreta:

Articolo unico

Tutti i presidi sanitari, già registrati a nome della Ciba S.p.a. e della Geigy S.p.a., devono intendersi registrati a nome della Ciba-Geigy S.p.a.

Roma, addì 20 marzo 1972

Il Ministro: VALSECCHI

(8941)

DECRETO MINISTERIALE 19 aprile 1972.

Misure del finanziamento a tasso agevolato e del contributo in conto capitale per gli impianti di dissalamento delle acque di mare per la produzione di acqua potabile occorrenti al fabbisogno delle isole minori.

IL MINISTRO PER GLI INTERVENTI STRAORDINARI NEL MEZZOGIORNO

Visto l'art. 12 della legge 6 ottobre 1971, n. 853, che prevede la concessione di un contributo in conto capitale per gli impianti di dissalamento delle acque del mare per la produzione di acqua potabile occorrente al fabbisogno delle isole minori;

Ritenuto opportuno determinare il finanziamento a tasso agevolato per gli impianti anzidetti;

Decreta:

Articolo unico

Gli impianti di dissalamento delle acque di mare per la produzione di acqua potabile occorrente al fabbisogno delle isole minori, sono ammessi al contributo in conto capitale nella misura del 50 per cento delle spese ammissibili, ed al finanziamento a tasso agevolato nella misura del 35 per cento.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 aprile 1972

Il Ministro: CAIATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 maggio 1972
Registro n. 8 Presidenza, foglio n. 161

(8901)

DECRETO MINISTERIALE 20 maggio 1972.

Proroga a sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore degli operai dipendenti dalla Società ceramica adriatica di Porto Potenza Picena.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Visto il decreto interministeriale 18 marzo 1972, con il quale è stata dichiarata la condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della Società ceramica adriatica di Porto Potenza Picena (Macerata) per gli effetti dell'art. 2 citato;

Considerato che è stata rilevata tuttora sussistente la condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della società stessa;

Ritenuta la necessità di prolungare di tre mesi il trattamento di cui al menzionato art. 2, in base al disposto dell'ultimo comma dell'articolo stesso;

Decreta:

Il trattamento di integrazione salariale, disposto in ordine al decreto interministeriale 18 marzo 1972 a favore degli operai dipendenti dalla Società ceramica adriatica di Porto Potenza Picena (Macerata), è prolungato, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, di altri tre mesi, in conseguenza del permanere della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 maggio 1972

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(9038)

DECRETO MINISTERIALE 14 giugno 1972.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della ditta Cotonificio Leumann S.p.a. di Collegno.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che la ditta Cotonificio Leumann S.p.a. di Collegno (Torino) ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della ditta Cotonificio Leumann S.p.a. di Collegno (Torino).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 15 maggio 1972 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 giugno 1972

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(8993)

DECRETO MINISTERIALE 17 giugno 1972.

Dichiarazione della condizione di crisi economica locale delle aziende industriali produttrici di pezzi e parti staccate di macchine agricole operanti in provincia di Modena.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che nelle aziende industriali produttrici di pezzi e parti staccate di macchine agricole operanti in provincia di Modena si è determinata una situazione di crisi economica, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali produttrici di pezzi e parti staccate di macchine agricole operanti in provincia di Modena.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 20 dicembre 1971 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 giugno 1972

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(9037)

DECRETO MINISTERIALE 20 giugno 1972.

Nomina del segretario del consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E L'AVIAZIONE CIVILE

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 598, ratificato con la legge 2 dicembre 1952, n. 1848;

Visto il decreto ministeriale 1° luglio 1969, n. 55/T;

Ritenuta la opportunità di un avvicendamento nello incarico di segretario del consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Decreta:

In sostituzione del direttore centrale di 1ª classe dott. Aldo Di Gregorio, viene nominato segretario del consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato l'ispettore capo superiore dott. Gaetano de Campora, a decorrere dal 21 giugno 1972.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 giugno 1972

Il Ministro: SCALFARO

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 giugno 1972
Registro n. 57 bilancio Trasporti, foglio n. 108

(8940)

DECRETO MINISTERIALE 22 giugno 1972.

Sostituzione di un membro della commissione regionale di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica per la Lombardia.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655, recante norme per la disciplina delle assegnazioni degli alloggi economici e popolari costruiti a totale carico dello Stato o con il suo concorso e contributo;

Visto il decreto ministeriale n. 6973 in data 16 marzo 1970, con il quale ai sensi degli articoli 19 e 20 del citato decreto del Presidente della Repubblica è stata ricostituita presso il provveditorato alle opere pubbliche per la Lombardia la commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare;

Vista la lettera n. 5004 del 19 aprile 1972, con la quale l'avvocatura distrettuale dello Stato di Milano ha designato, quale membro della predetta commissione regionale, il vice avvocato dello Stato, dott. Emilio Zecca, in sostituzione del dott. Adone Pistolesi, trasferito ad altra sede;

Ritenuto che occorre provvedere alla sostituzione di cui sopra;

Decreta:

Il vice avvocato dello Stato dott. Emilio Zecca, designato dall'avvocatura distrettuale dello Stato di Milano, è nominato membro della commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare per la Lombardia, in sostituzione del dott. Adone Pistolesi, trasferito ad altra sede.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 giugno 1972

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI

(8895)

DECRETO MINISTERIALE 22 giugno 1972.

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Ferrara.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Vista la deliberazione n. 55 del 25 febbraio 1971 con la quale l'amministrazione provinciale di Ferrara ha espresso parere favorevole alla classificazione tra le provinciali del raccordo alla strada statale n. 309 (Romea) della strada provinciale Ferrara-Porto Garibaldi;

Visto il voto n. 209 del 14 marzo 1972 con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici si è espresso favorevolmente al riguardo;

Ritenuto, pertanto, che detto raccordo può essere classificato provinciale ai sensi dell'art. 5 della legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, il raccordo alla strada statale n. 309 (Romea) della strada provinciale Ferrara-Porto Garibaldi, dell'estesa di km. 0 + 285 (salvo più precise misurazioni all'atto del passaggio dall'ente cedente al cessionario) è classificato provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 giugno 1972

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI

(8892)

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1972.

Autorizzazione alla società « Help Italia, società di revisione a r.l. », con sede in Firenze, ad esercitare attività di revisione.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme per l'attuazione della citata legge 23 novembre 1939, n. 1966;

Vista la domanda presentata dalla società « Help Italia, società di revisione a r.l. », con sede in Firenze, diretta a conseguire la prescritta autorizzazione allo esercizio di attività di revisione;

Accertato che la società ha adempiuto a tutti gli obblighi all'uopo stabiliti dalla legge e dal regolamento anzidetto;

Accertata, altresì, la regolarità della documentazione presentata dalla società stessa;

Decreta:

La società « Help Italia, società di revisione a r. l. », con sede in Firenze, è autorizzata all'esercizio di attività di revisione, ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966 e del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 giugno 1972

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

Il Ministro per la grazia e giustizia
GONELLA

(8898)

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1972.

Sostituzione di un membro del consiglio generale dello ente autonomo « Fiera di Trieste - Campionaria internazionale ».

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visto l'ordine del Governo militare alleato n. 233 in data 21 maggio 1948, con il quale è stato costituito l'ente autonomo « Fiera campionaria internazionale di Trieste », con sede in Trieste, ed i decreti del Presidente

della Repubblica 16 marzo 1961, n. 805, che ne ha approvato lo statuto; 10 maggio 1962, n. 838, 13 settembre 1966, n. 853 e 1° ottobre 1969, n. 837, che lo hanno modificato;

Visto il proprio decreto 11 aprile 1972, riguardante la nomina del consiglio generale del predetto ente per un quadriennio dalla data del decreto stesso;

Vista la lettera in data 16 maggio 1972 con la quale l'Associazione armatori giuliani ha designato, quale proprio rappresentante in seno al consiglio generale dell'ente sopra richiamato, il dott. Antonio Martinolli in sostituzione del dimissionario gr. uff. cap. Callisto Gerolimich;

Decreta:

Il dott. Antonio Martinolli, nato il 5 ottobre 1930 a Trieste, è nominato membro del consiglio generale dell'ente autonomo « Fiera di Trieste - Campionaria internazionale », con sede in Trieste, in rappresentanza dell'Associazione armatori giuliani, in sostituzione del gr. uff. cap. Callisto Gerolimich.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 giugno 1972

Il Ministro: GAVA

(8900)

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1972.

Nomina di un sindaco effettivo dell'Istituto regionale per il finanziamento alle industrie in Sicilia.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e la disciplina della funzione creditizia, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 298, recante disposizioni per lo sviluppo dell'attività creditizia nel campo industriale nell'Italia meridionale ed insulare;

Visto l'art. 21 del vigente statuto dell'Istituto regionale per il finanziamento alle industrie in Sicilia (I.R.F.I.S.), ente di diritto pubblico con personalità giuridica propria e sede in Palermo, relativo alla composizione ed alle modalità di nomina dei componenti il collegio sindacale di detto istituto;

Visto il proprio decreto in data 26 settembre 1969, relativo alla nomina del rappresentante del Tesoro in seno al citato organo per il triennio 1969-1971;

Considerato che occorre provvedere alla nomina di un sindaco effettivo per il triennio 1972-1974;

Decreta:

Il dott. Vincenzo Sanna è nominato sindaco effettivo con funzioni di presidente dell'Istituto regionale per il finanziamento alle industrie in Sicilia (I.R.F.I.S.), ente di diritto pubblico con personalità giuridica propria e sede in Palermo.

Il predetto durerà in carica per il triennio 1972-1974 e continuerà a rimanere nell'ufficio fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 1974.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 giugno 1972

Il Ministro: COLOMBO

(9036)

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1972.

Autorizzazione alla società a responsabilità limitata « Euroconsult », con sede in Bolzano, ad esercitare attività fiduciaria e di revisione.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme per l'attuazione della citata legge 23 novembre 1939, n. 1966;

Vista la domanda presentata dalla società a responsabilità limitata « Euroconsult », con sede in Bolzano, diretta a conseguire la prescritta autorizzazione all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione;

Accertato che la società ha adempiuto a tutti gli obblighi all'uopo stabiliti dalla legge e dal regolamento anzidetto;

Accertata, altresì, la regolarità della documentazione presentata dalla società stessa;

Decreta:

La società a responsabilità limitata « Euroconsult » con sede in Bolzano, è autorizzata all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione, ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966 e del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 giugno 1972

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

Il Ministro per la grazia e giustizia
GONELLA

(8896)

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1972.

Rinnovo del collegio dei revisori dei conti dell'Ente autonomo per le fiere di Bologna.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 3 settembre 1956, n. 1359, col quale è stata riconosciuta la personalità giuridica dell'Ente autonomo per le fiere di Bologna, con sede in Bologna, e ne è stato approvato lo statuto, 9 maggio 1970, n. 461 e 6 luglio 1971, n. 870, che hanno modificato lo statuto stesso;

Visto il decreto ministeriale 18 giugno 1969, riguardante la nomina del collegio dei revisori dei conti del predetto ente per gli esercizi finanziari 1969, 1970 e 1971;

Considerato che il comune di Bologna non ha ancora provveduto ad effettuare la designazione del proprio rappresentante in tale collegio;

Ritenuta tuttavia la necessità di provvedere, ai sensi dell'art. 14 dello statuto, al rinnovo del collegio stesso, scaduto il 31 dicembre 1971, confermando il rappresentante del comune di Bologna nominato col citato decreto ministeriale 18 giugno 1969, con riserva di provvedere alla sostituzione non appena sarà pervenuta la suindicata designazione;

Viste le designazioni delle altre amministrazioni ed enti interessati;

Decreta:

Il collegio dei revisori dei conti dell'Ente autonomo per le fiere di Bologna, con sede in Bologna, è composto come segue:

Guerrieri dott. Manlio, in rappresentanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con funzioni di presidente;

Curzio dott. Osvaldo, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Medini dott. Fulvio Alberto, in rappresentanza del comune di Bologna;

Gramillano dott. Rosario, in rappresentanza della amministrazione provinciale di Bologna;

Evangelisti dott. Cesare, in rappresentanza della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bologna.

Il collegio dei revisori dei conti resta in carica per gli esercizi finanziari 1972, 1973 e 1974.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 giugno 1972

Il Ministro: GAVA

(8899)

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1972.

Quinta variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1971-72 del fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 29 aprile 1949, n. 264, recante provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza ai lavoratori involontariamente disoccupati e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 17, che detta norme per l'amministrazione del fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori;

Visto il proprio decreto 30 luglio 1971, con il quale sono stati approvati gli stati di previsione delle entrate e delle spese, per l'esercizio 1971-72, del fondo per lo addestramento professionale dei lavoratori: gestione principale, gestione speciale per la formazione professionale degli apprendisti e la gestione speciale per l'orientamento e la formazione professionale dei mutilati ed invalidi civili;

Visti i propri decreti del 3 gennaio 1972, 13 e 28 marzo 1972 e 15 giugno 1972, con i quali sono state apportate variazioni ai predetti stati di previsione;

Considerata la necessità di adeguare lo stanziamento del capitolo n. 1 delle spese ordinarie della gestione principale alle esigenze a suo tempo manifestatesi;

Ritenuto che al predetto adeguamento può provvedersi con le maggiori entrate che si sono realizzate per recuperi sui finanziamenti concessi per corsi di addestramento professionale;

Decreta:

Allo stato di previsione delle entrate e delle spese della gestione principale del fondo addestramento professionale dei lavoratori per l'esercizio finanziario 1971-1972 sono apportate le seguenti variazioni:

In diminuzione:

PARTE II. SPESE

TITOLO I. *Spese ordinarie*

Cap. 3. — Finanziamento dei corsi per giovani lavoratori (art. 3, lettera *a*, della legge 4 maggio 1951, n. 456). Premi periodici od indennità giornaliere ai giovani che frequentano corsi di qualificazioni (art. 4 della legge 2 aprile 1968, n. 424)	L.	700.000.000

In aumento:

PARTE I. ENTRATE

TITOLO II. *Entrate straordinarie*

Cap. 11. — Recuperi sui finanziamenti ai corsi per disoccupati, ai corsi aziendali ed ai corsi per giovani lavoratori (art. 62, lettera *d*, della legge 29 aprile 1949, n. 264)	»	1.750.000.000
Totale delle disponibilità	L.	2.450.000.000

PARTE II. SPESE

TITOLO I. *Spese ordinarie*

Cap. 1. — Spese per la istituzione ed il funzionamento dei corsi per lavoratori disoccupati	L.	1.100.000.000
Totale aumento delle spese	L.	1.100.000.000
Cap. 19. — Avanzo finanziario di amministrazione da utilizzarsi negli esercizi successivi ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 17	»	1.350.000.000
Totale a pareggio	L.	2.450.000.000

Roma, addì 24 giugno 1972

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(8939)

DECRETO MINISTERIALE 26 giugno 1972.

Inclusione nel perimetro del bacino imbrifero montano dell'Orco del comune di Baldissero Canavese.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con decreto reale 11 dicembre 1933, n. 1775, e le successive disposizioni;

Vista la legge 27 dicembre 1953, n. 959, integrata con legge 30 dicembre 1959, n. 1254;

Visto l'art. 2 del decreto ministeriale 14 dicembre 1954, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 6 del 10 gennaio 1955, con il quale fu delimitato, ai sensi della legge 27 dicembre 1953, n. 959, il perimetro del bacino imbrifero montano dell'Orco, giusta la corografia 1:100.000 vistata in data 12 ottobre 1954 dal Consiglio superiore dei lavori pubblici e facente parte integrante del decreto stesso;

Visto l'art. 2 del medesimo decreto ministeriale col quale furono fissati i comuni compresi in tutto o in parte nel perimetro del bacino anzidetto, ai sensi del secondo comma dell'art. 1 della predetta legge 27 dicembre 1953, n. 959, o rivieraschi, ai sensi del quinto comma del medesimo art. 1;

Vista la lettera 4 marzo 1971 con la quale la Federazione nazionale dei consorzi di bacino imbrifero montano ha trasmesso l'istanza del comune di Baldissero Canavese, provincia di Torino, intesa ad ottenere l'inclusione del detto comune nel perimetro del bacino imbrifero montano dell'Orco;

Considerato che tale istanza può essere accolta in considerazione del fatto che, sia pure per una piccola estensione, il territorio del comune predetto è risultato compreso entro il perimetro del bacino imbrifero montano dell'Orco;

Vista la relazione 18 novembre 1971, n. 738, della sezione dell'ufficio idrografico del Po di Torino e il rapporto 2 dicembre 1971 dell'ufficio del genio civile di Torino;

Visto il voto 17 febbraio 1972, n. 167 del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Decreta:

A integrazione dell'art. 2 del decreto ministeriale 14 dicembre 1954 (pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 6 del 10 gennaio 1955) rimane precisato che il comune di Baldissero Canavese (provincia di Torino) è compreso nell'ambito del perimetro del bacino imbrifero montano dell'Orco, ai sensi dell'art. 1, secondo comma, della legge 27 dicembre 1953, n. 959, integrata dalla legge 30 dicembre 1959, n. 1254.

Roma, addì 26 giugno 1972

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI

(8894)

DECRETO MINISTERIALE 11 luglio 1972.
Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a dodici mesi.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 1 del decreto ministeriale 15 aprile 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 20 aprile 1972, con il quale, tra l'altro, si è stabilito che gli importi dei buoni ordinari del Tesoro al portatore con scadenza a dodici mesi da emettere per l'anno finanziario 1972 saranno determinati con decreti del Ministro per il tesoro da pubblicarsi mensilmente nella *Gazzetta Ufficiale;*

Decreta:

E' disposta nel mese di luglio 1972 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a dodici mesi fino ai seguenti limiti massimi in valore nominale:

a) buoni da vincolare a riserva ai sensi dell'art. 32, lettera *f*), del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, L. 240.000.000.000;

b) buoni per investimenti liberi L. 200.000.000.000.

Per i buoni ordinari del Tesoro per investimenti liberi da emettere nel mese di luglio 1972 l'interesse annuo anticipato viene stabilito nella misura del 5,50 %.

L'emissione sarà effettuata il giorno 31 luglio 1972.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 luglio 1972

Il Ministro: MALAGODI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *luglio* 1972
Registro n. 27 *Tesoro, foglio n.* 22

(9151)

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 19 aprile 1972.
Proroga della gestione commissariale straordinaria del comune di Pineto.

Relazione illustrativa

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 19 gennaio 1972 è stato sciolto il consiglio comunale di Pineto ed è stato nominato commissario straordinario il rag. Giuseppe Falone.

Il predetto commissario ha iniziato il lavoro di riordinamento di affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che deve essere concluso per assicurare la piena funzionalità dell'ente.

Si rende, pertanto, necessario in conformità del disposto dell'art. 323 del testo unico della legge comunale e provinciale 1915, n. 148, prorogare la gestione straordinaria ai sensi dello art. 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, richiamato in vigore dall'art. 10 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570.

A tanto si è provveduto con decreto in data odierna.

Teramo, addì 19 aprile 1972

Il prefetto: PRESTIPINO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TERAMO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 19 gennaio 1972, con cui fu provveduto allo scioglimento del consiglio comunale di Pineto ed alla nomina del rag. Giuseppe Falone a commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune medesimo;

Considerato che è venuto a scadere il termine di tre mesi previsto dal primo comma dell'art. 323 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, per cui si rende necessario prorogare la gestione straordinaria per i motivi contenuti nella relazione illustrativa allegata al presente decreto e di cui fa parte integrante;

Visti gli articoli 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839 e 10 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570;

Decreta:

La gestione commissariale straordinaria del comune di Pineto, affidata al rag. Giuseppe Falone, è prorogata a norma di legge, fino all'insediamento degli organi elettivi del comune medesimo.

Teramo, addì 19 aprile 1972

Il prefetto: PRESTIPINO

(8889)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di exequatur

In data 23 giugno 1972 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Nicola Morfini, console onorario della Repubblica federale di Germania a Bari.

(9044)

In data 23 giugno 1972 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Mario De Visser, console onorario del Nicaragua a Milano.

(9045)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Nomina del presidente dell'Istituto nazionale autonomo delle case popolari per i soci dell'Associazione nazionale famiglie caduti e mutilati dell'Aeronautica.

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 1744, in data 24 giugno 1972, il ten. gen. Federico Tecchi è stato nominato presidente dell'Istituto nazionale autonomo delle case popolari per i soci dell'Associazione nazionale famiglie caduti e mutilati dell'Aeronautica.

(9033)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione del regolamento del personale dipendente dall'Ente parco nazionale del Gran Paradiso

Con decreto in data 7 giugno 1972 del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro, è approvato il regolamento del personale dipendente dall'Ente parco nazionale del Gran Paradiso.

(9042)

Avviso di rettifica

Nel comunicato concernente la liquidazione di indennizzi risarcitori ed interessi dovuti per i terreni illegittimamente scorporati in sede di applicazione delle leggi di riforma fondiaria (*Opera Sila*), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 154 del 17 giugno 1972, alla pagina 4472, colonna 1, avviso concernente la ditta Solima Vincenzo fu Rosalbino, in luogo di « Con decreto ministeriale 20 dicembre 1971, n. *18841* » leggasi « Con decreto ministeriale 20 dicembre 1971, n. *18481* ».

(8991)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa di consumo « Circolo Bellotti » con sede in Milano.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 24 giugno 1972, il rag. Giuseppe Tognasso è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa di consumo « Circolo Bellotti », con sede in Milano, in liquidazione coatta amministrativa, in sostituzione del dott. Antonio Sammartino, che non ha accettato l'incarico.

(8948)

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa « Ad Laborem Costruzioni edili stradali », con sede in Napoli.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 22 giugno 1972, il rag. Nicola Pallotta è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa « Ad Laborem Costruzioni edili stradali », con sede in Napoli, in sostituzione del rag. Attilio Carrabba, deceduto.

(8949)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Smarrimento di diplomi originali di abilitazione definitiva all'esercizio professionale

Il dott. Crocifisso Gaglione, nato a Latiano (Brindisi) il 19 aprile 1920, ha dichiarato di avere smarrito il diploma originale di abilitazione definitiva all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dall'Università di Pisa in data 7 novembre 1966.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Pisa.

(9018)

Il dott. Sebastiano Ferrero, nato a Torino il 25 dicembre 1927, ha dichiarato di avere smarrito il diploma originale di abilitazione definitiva all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dall'Università di Torino in data 14 maggio 1968.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Torino.

(9019)

Il dott. Tullio Bonaretti, nato a Correggio (Reggio Emilia) il 10 maggio 1930, ha dicharato di avere smarrito il diploma originale di abilitazione definitiva della professione di medico chirurgo rilasciatogli dall'Università di Modena in data 10 maggio 1966.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Modena.

(9020)

Smarrimento di certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio professionale

Il dott. Salvatore Canciglia, nato a Messina il 21 aprile 1925, ha dichiarato di avere smarrito il certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dall'Università di Messina in data 8 gennaio 1952.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori di detto certificato a consegnarlo all'Università di Messina.

(9021)

Smarrimento di certificati sostitutivi, a tutti gli effetti, di diplomi originali di abilitazione definitiva all'esercizio professionale.

Il dott. Giambattista Lusiani, nato a Stanghella (Padova) il 20 maggio 1921, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione definitiva all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dall'Università di Padova in data 11 aprile 1967.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Padova.

(9030)

Il dott. Alessandro Palmarini, nato a Genova il 28 agosto 1930, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti del diploma originale di abilitazione definitiva all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dall'Università di Genova in data 12 giugno 1967.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Genova.

(9031)

Il dott. Giovanni Campo, nato a Ragusa il 5 settembre 1921, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione definitiva all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dall'Università di Perugia in data 13 giugno 1967.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori di detto certificato a consegnarlo all'Università di Perugia.

(9032)

Il dott. Corrado Gentilucci, nato a Gualdo Tadino il 15 ottobre 1925, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione definitiva all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dall'Università di Perugia in data 23 dicembre 1969.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Perugia.

(9022)

Il dott. Carmine De Francesco, nato a Sal Salvo (Chieti) il 12 maggio 1929, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione definitiva all'esercizio della professione di veterinario rilasciatogli dall'Università di Bologna in data 15 maggio 1970.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori di detto certificato a consegnarlo all'Università di Bologna.

(9023)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1971, registrato alla Corte dei conti il 28 marzo 1972, registro n. 18 Pubblica istruzione, foglio n. 262, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto dall'insegnante Lisi Carmela avverso il provvedimento del 3 gennaio 1968 col quale il patronato scolastico di Messina respingeva la domanda di nomina della ricorrente, per l'anno scolastico 1967-68, ad insegnante nelle scuole materne gestite dal patronato.

(8985)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 128

Corso dei cambi del 10 luglio 1972 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	580,95	580,95	580,90	580,95	580,70	580,96	581 —	580,95	580,95	580,85
Dollaro canadese	589,50	589,50	589,90	589,50	589,30	589,75	589,60	589,50	589,50	589,50
Franco svizzero	154,715	154,715	154,75	154,715	154,50	154,71	154,72	154,715	154,71	154,70
Corona danese	83,53	83,53	83,55	83,53	83,35	83,48	83,54	83,53	83,53	83,50
Corona norvegese	89,42	89,42	89,48	89,42	89,40	89,45	89,43	89,42	89,42	89,42
Corona svedese	122,68	122,68	122,65	122,68	122,50	122,53	122,70	122,68	122,68	122,65
Fiorino olandese	183,095	183,095	183,15	183,095	183,10	183,16	183,10	183,095	183,09	183 —
Franco belga	13,26	13,26	13,26	13,26	13,25	13,23	13,2625	13,26	13,26	13,26
Franco francese	116,18	116,18	116,25	116,18	116 —	116,21	116,19	116,18	116,18	116,18
Lira sterlina	1418,70	1418,70	1418,25	1418,70	1415,20	1415 —	1417,90	1418,70	1418,70	1418,70
Marco germanico	184,26	184,26	184,38	184,26	184,10	184,36	184,29	184,26	184,26	184,25
Scellino austriaco	25,44	25,44	25,44	25,44	25,39	25,44	25,4325	25,44	25,44	25,43
Escudo portoghese	21,60	21,60	21,63	21,60	21,70	21,60	21,621	21,60	21,60	21,60
Peseta spagnola	9,1540	9,154	9,16	9,1540	9,07	9,15	9,157	9,1540	9,15	9,15
Yen giapponese	1,94	1,94	1,94	1,94	1,95	1,94	1,94	1,94	1,94	1,94

Media dei titoli del 10 luglio 1972

Titolo	
Rendita 5 % 1935	97,55
Redimibile 3,50 % 1934	99,25
» 3,50 % (Ricostruzione)	88,375
» 5 % (Ricostruzione)	92,775
» 5 % (Riforma fondiaria)	92,725
» 5 % (Città di Trieste)	93,475
» 5 % (Beni esteri)	92,55
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	97,625
» 5,50 % » » 1968-83	96,875
» 5,50 % » » 1969-84	95,725
» 6 % » » 1970-85	98,65
» 6 % » » 1971-86	97,40
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,15
» » » 5,50 % 1976	99,975
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	98,80
» » » 5,50 % 1977	100,45
» » » 5,50 % 1978	99,80
» » » 5,50 % 1979	99,85
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973)	99,775
» 5 % (» 1° aprile 1974)	98,925
» 5 % (» 1° aprile 1975)	97,50
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	97,35
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	95,725
» 5 % (» 1° aprile 1978)	95,775
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	100,525
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	100,425

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 10 luglio 1972

Valuta	
Dollaro USA	580,975
Dollaro canadese	589,55
Franco svizzero	154,717
Corona danese	83,535
Corona norvegese	89,425
Corona svedese	122,69
Fiorino olandese	183,097
Franco belga	13,261
Franco francese	116,185
Lira sterlina	1418,30
Marco germanico	184,275
Scellino austriaco	25,436
Escudo portoghese	21,61
Peseta spagnola	9,155
Yen giapponese	1,94

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni applicabili dal 1° marzo 1972 al 16 aprile 1972 alla esportazione verso i Paesi terzi e la Grecia dei prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 2, lettera c), del Regolamento comunitario n. 136/66 (settore dei grassi), a norma dei Regolamenti (CEE) n. 423/72 e n. 663/72.

(in unità di conto per 100 kg — 1 unità di conto = lire italiane 625)

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare delle restituzioni
15.07	Oli vegetali fissi, fluidi o concreti, grezzi, depurati o raffinati:	
A	Olio d'oliva:	
I	che ha subito un processo di raffinazione (*a*):	
a)	ottenuto dalla raffinazione di olio d'oliva vergine anche mescolato con olio d'oliva vergine:	
	(1) in imballaggi immediati di contenuto netto di 5 kg o meno:	
	— per le esportazioni verso i Paesi terzi europei all'esclusione della Grecia e dei Paesi terzi rivieraschi del Mediterraneo	3,000
	— per le esportazioni verso gli altri Paesi terzi all'esclusione della Grecia, dei Paesi terzi europei e dei Paesi terzi rivieraschi del Mediterraneo	7,500
II	altro:	
a)	Olio d'oliva vergine:	
	(1) in imballaggi immediati di contenuto netto di 5 kg o meno:	
	— per le esportazioni verso i Paesi terzi all'esclusione della Grecia, dei Paesi terzi europei e dei Paesi terzi rivieraschi del Mediterraneo	7,500

(*a*) Sono considerati come aventi subito un processo di raffinazione gli oli di oliva il cui tenore in acidi grassi liberi, espresso in acido oleico, è del 5 % come massimo e che presentano un coefficiente di estinzione specifica *K* 268 (densità ottica della soluzione nell'isoottano [2,2,4 trimetilpentano] a 1 g in 100 millilitri sotto uno spessore di 1 cm e per la lunghezza d'onda di 268 millimicron), pari o superiore a 0,25 (1) e la cui variazione dell'estinzione specifica, verso 268 millimicron, è superiore a 0,01 (2).

(1) Tale coefficiente deve essere corretto in funzione del tenore in acidi grassi liberi secondo la formula:
$K' 268 = K 268 - (0{,}023 \times \%$ del tenore in acidi grassi liberi$)$.

(2) Questa variazione è così definita:
$\Delta K = K 268 - 0{,}5\ (K 262 + K 274)$.

(8274)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE PER LE ENTRATE SPECIALI

Bollettino ufficiale della « Lotteria di Monza »
(Manifestazione 29 giugno 1972)

Biglietti vincenti a seguito dell'estrazione avvenuta a Milano il 29 giugno 1972 ed esito del « Gran Premio della Lotteria » svoltosi all'autodromo di Monza, al quale i biglietti vincenti sono stati abbinati.

A) Primi premi: biglietti venduti estratti abbinati ai nomi delle cinque autovetture classificate ai primi cinque posti nell'ordine di arrivo nel « Gran Premio della Lotteria » svoltosi il 29 giugno 1972 all'autodromo di Monza, aventi diritto al premio a fianco di ogni biglietto qui sotto indicato:

1) Biglietto serie V n. 78406:
L. 150.000.000 abbinato all'autovettura n. 1;
2) Biglietto serie AB n. 29128:
L. 75.000.000 abbinato all'autovettura n. 3;
3) Biglietto serie T n. 65230:
L. 50.000.000 abbinato all'autovettura n. 24;
4) Biglietto serie A n. 86637:
L. 30.000.000 abbinato all'autovettura n. 10;
5) Biglietto serie G n. 36115:
L. 20.000.000 abbinato all'autovettura n. 2.

B) Premi abbinati alle altre autovetture partecipanti alla corsa « Gran Premio della Lotteria » aventi diritto ciascuno al premio di L. 5.000.000:

1) Bigl.	serie	C	n. 64158		6) Bigl.	serie	O	n. 17602
2) »	»	C	» 67271		7) »	»	O	» 70158
3) »	»	G	» 56854		8) »	»	S	» 52688
4) »	»	G	» 74683		9) »	»	AA	» 17918
5) »	»	N	» 66917		10) »	»	AA	» 67142

C) Premi ai rivenditori:

1) al venditore del biglietto serie V n. 78406 vincente il primo premio — L. 1.500.000
2) al venditore del biglietto serie AB n. 29128 vincente il secondo premio — » 1.000.000
3) al venditore del biglietto serie T n. 65230 vincente il terzo premio — » 750.000
4) al venditore del biglietto serie A n. 86637 vincente il quarto premio — » 500.000
5) al venditore del biglietto serie G n. 36115 vincente il quinto premio — » 250.000

Ai venditori degli altri 10 biglietti vincenti i premi di abbinamento: L. 100.000 ciascuno.

(9013)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorso a quindici posti di sperimentatore nel ruolo degli sperimentatori degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, carriera direttiva.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente le norme di esecuzione del citato testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318, contenente norme per il riordinamento della sperimentazione agraria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Considerato il fabbisogno di personale nel ruolo degli sperimentatori degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria;

Decreta

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli ed esami, a quindici posti di sperimentatore nel ruolo degli sperimentatori degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, carriera direttiva.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso di uno dei seguenti diplomi di laurea: chimica, chimica industriale, scienze biologiche, scienze agrarie, scienze delle preparazioni alimentari, ingegneria chimica;

b) non aver superato il 32° anno o gli altri limiti massimi di età indicati al successivo art. 4;

c) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) aver sempre tenuto buona condotta;

e) essere fisicamente idonei all'impiego;

f) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare;

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*) del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta bollata da L. 500, dovrà pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste Direzione generale degli affari generali Ufficio concorsi Roma via XX Settembre n. 20, entro 30 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considereranno presentate in tempo utile anche le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Alla domanda dovranno essere allegati i titoli che i candidati intendono sottoporre a valutazione.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) il proprio cognome e nome;

2) il luogo e la data di nascita.

I candidati che abbiano superato il 32° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso dovranno precisare quale tra i titoli indicati al successivo art. 4 dà loro diritto alla necessaria elevazione di detto limite ai fini della ammissione.

3) il titolo di studio posseduto;

4) concorso al quale chiedono di essere ammessi;

5) di essere cittadini italiani o il titolo di equiparazione;

6) il Comune nelle cui liste elettorali essi sono iscritti o i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) le eventuali condanne penali riportate, indicando gli estremi delle relative sentenze ed i procedimenti penali eventualmente pendenti;

9) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione del rapporto di impiego;

10) la propria residenza e il preciso indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso, nonchè il numero di codice di avviamento postale;

11) *i titoli allegati;*

La domanda dovrà essere sottoscritta dall'aspirante e la firma del medesimo dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza o dal funzionario competente a ricevere la domanda o, per coloro che si trovino all'estero, dall'autorità consolare.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio per i militari alle armi, quello del comandante di compagnia o di unità equiparata.

Non saranno accolte le domande ed i titoli che, per qualsiasi motivo, pervengano al Ministero oltre il limite stabilito dal primo comma del presente articolo.

Art. 4.

Il limite massimo di 32 anni di età di cui al precedente *articolo 2 è elevato:*

a) di due anni per i coniugati e di un anno in più per ogni figlio vivente;

b) di cinque anni per i combattenti che beneficiano delle disposizioni a favore dei combattenti (combattenti ed assimilati, profughi, cittadini deportati dal nemico);

c) a 39 anni per i decorati al valor militare, per i promossi per merito di guerra e per i capi di famiglia numerosa (costituita da almeno sette figli viventi comprendendo fra essi anche i figli caduti in guerra);

d) a 40 anni per coloro che abbiano riportato sanzioni penali o di polizia per comportamento contrario al regime fascista e per coloro che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

e) a 55 anni: per gli invalidi militari e civili di guerra, gli invalidi per servizio, gli invalidi del lavoro, gli invalidi civili, gli orfani e le vedove dei caduti in guerra o per servizio o sul lavoro ed i profughi disoccupati, cui siano applicabili le disposizioni della legge 2 aprile 1968 n. 482.

Ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo trascorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944.

Per gli assistenti universitari ordinari cessati dal servizio per motivi non disciplinari il limite massimo di età è aumentato di un periodo eguale a quello di appartenenza ai ruoli assistente; per gli assistenti volontari od incaricati sia in attività, sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare il limite massimo di età è aumentato di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'università.

I benefici di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*), ed ai due commi precedenti sono cumulabili purchè complessivamente non si superi il quarantesimo anno di età.

Si prescinde dal limite di età per il personale civile statale di ruolo e per il personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229, nonchè per sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Per il personale licenziato dagli enti soppressi a' sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, il limite di età è di 45 anni, sempre che alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso non siano decorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto di impiego.

Art. 5.

I titoli valutabili sono: i titoli di studio, i titoli di abilitazione, i titoli di servizio, le attività svolte e le pubblicazioni scientifiche.

Gli esami consisteranno in tre prove scritte, una prova orale ed una prova pratica sulle materie di cui al programma annesso al presente decreto.

La valutazione dei titoli precederà le prove di esame.

La commissione esaminatrice del concorso disporrà di dieci punti per la valutazione dei titoli, di dieci punti per ciascuna prova scritta, di dieci punti per la prova orale e di dieci punti per la prova pratica.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette punti nelle prove scritte e non meno di sei punti in ciascuna di esse. La prova orale e quella pratica non si intendono superate se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei punti in ciascuna di esse. Saranno ammessi alla prova pratica i candidati che abbiano superato la prova orale.

La valutazione complessiva sarà determinata sommando i punti conseguiti nella valutazione dei titoli, la media dei punti riportati nelle prove scritte, i punti ottenuti nella prova orale e quelli riportati nella prova pratica.

I candidati ai quali non sia stata comunicata la esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi per sostenere le prove scritte del concorso stesso a Roma, via Torino n. 45, nei giorni 16, 17 e 18 novembre 1972, alle ore 8,30.

I candidati che conseguano l'ammissione alla prova orale riceveranno comunicazione della data in cui dovranno sostenerla almeno venti giorni prima.

Art. 6.

Espletate le prove del concorso la commissione giudicatrice formerà la graduatoria di merito con la indicazione della votazione conseguita da ciascun candidato.

La graduatoria dei vincitori sarà formata con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di preferenza a parità di merito e di quelle che prevedono precedenze a favore di particolari categorie.

Art. 7.

Ai fini della formazione della graduatoria dei vincitori i candidati che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere titoli di preferenza o di precedenza dovranno dimostrare il possesso di detti titoli facendo pervenire al Ministero, entro venti giorni dalla data in cui avranno ricevuto apposita lettera di invito, i documenti di seguito indicati, formati con l'osservanza della legge sul bollo:

Gli invalidi di guerra, per servizio, del lavoro e civili, gli orfani e le vedove dei caduti in guerra, per servizio e sul lavoro, nonchè i profughi disoccupati: certificato del competente ufficio provinciale del lavoro, oppure:

a) gli invalidi di guerra e categorie assimilate: dichiarazione della competente Direzione provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, o il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, o il decreto di concessione della relativa pensione;

b) gli invalidi per servizio: il modello 69-*ter*, rilasciato dagli uffici centrali degli enti pubblici ai cui servizio hanno contratto la invalidità o il decreto di concessione della pensione.

Dai documenti di cui alle lettera *a*) e *b*) dovrà risultare la categoria di pensione o la voce di invalidità cui gli invalidi sono ascritti;

c) mutilati ed invalidi del lavoro, gli orfani e le vedove non rimaritate dei caduti sul lavoro: certificato della Sezione provinciale della Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

d) gli invalidi civili: certificato della competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili;

e) gli orfani di guerra e categorie assimilate: certificato del competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra;

f) le vedove di guerra: certificato modello 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra attestante l'attuale godimento della pensione;

g) gli orfani e le vedove dei caduti per servizio: dichiarazione dell'amministrazione da cui dipendeva il caduto per servizio.

Per le altre categorie sono prescritti i seguenti documenti:

h) i figli degli invalidi di guerra, per servizio o del lavoro: il documento di cui alle precedenti lettere *a*) o *b*) o *c*) comprovanti la qualità di invalido del genitore nonchè un certificato del sindaco attestante che il concorrente è figlio dell'invalido di cui al documento predetto;

i) le madri, le sorelle vedove non rimaritate o nubili:

di caduti in guerra: certificato del sindaco attestante che il congiunto è caduto in guerra o per fatto di guerra nonchè il rapporto di parentela della concorrente con il caduto e, per le sorelle, lo stato civile;

di caduti sul lavoro: attestazione del competente istituto dalla quale dipendeva il congiunto attestante che il medesimo è deceduto per causa di servizio, nonchè il certificato del sindaco attestante la parentela della concorrente con il caduto di cui alla predetta dichiarazione e, per le sorelle, lo stato civile;

di caduti sul lavoro: attestazione del competente istituto assicuratore comprovante che il congiunto è deceduto a causa di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, nonchè il certificato del sindaco attestante il rapporto di parentela della concorrente con il caduto di cui alla predetta attestazione e, per le sorelle, lo stato civile;

l) i decorati di medaglia o di croce di guerra al valor militare, i promossi per merito di guerra, i feriti in combattimento e gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: l'originale o la copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione ovvero copia autentica dello stato di servizio militare o del foglio matricolare aggiornato dal quale risulti il riconoscimento della benemerenza;

m) gli ex combattenti e categorie assimilate: copia dello stato di servizio o del foglio matricolare rilasciata successivamente al 5 ottobre 1964 oppure dichiarazione integrativa rilasciata in data posteriore al 21 marzo 1948;

n) i cittadini reduci dalla deportazione: apposita attestazione rilasciata dal prefetto della provincia di residenza;

o) i profughi: attestazione del prefetto della provincia che ha provveduto all'accertamento della qualità di profugo, o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato italiano, del prefetto di Roma. Per i profughi dell'Africa sarà valido anche il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I profughi dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri di cui all'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306: i documenti in bollo previsti dallo stesso art. 1 della predetta legge;

I profughi dall'Algeria e dai paesi indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 1967: apposita attestazione rilasciata dalla autorità consolare;

p) i candidati che abbiano prestato lodevole servizio per non meno di un anno presso il Ministero dell'agricoltura e foreste e quelli che abbiano prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato: certificato rilasciato dall'amministrazione di dipendenza;

q) i coniugati, nonchè i vedovi con prole e i capi di famiglia numerosa: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

r) il personale che abbia prestato almeno un anno di effettivo servizio nel ruolo del personale tecnico delle carriere direttive del Ministero dell'agricoltura e delle foreste: copia dello stato matricolare rilasciato dal Ministero;

s) gli assistenti universitari ordinari che abbiano prestato effettivo servizio per almeno due anni: attestazione del rettore della università;

t) i borsisti con almeno un biennio di tirocinio presso istituti di sperimentazione agraria o presso osservatori per le malattie delle piante: attestazione del direttore dell'istituto o dell'osservatorio.

I candidati di cui alle lettere *r*) *s*) e *t*) possono fare riferimento a detti documenti qualora li abbiano inviati in precedenza.

Art. 8.

Riconosciuta la regolarità del procedimento, la graduatoria di merito sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria di merito, la graduatoria dei vincitori del concorso e quella degli idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per eventuali impugnative.

Art. 9.

Ai fini dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione allo impiego, gli aspiranti utilmente collocati in graduatoria dovranno far pervenire al Ministero, entro trenta giorni, a pena di deca-

denza, dalla data di ricevimento della lettera con la quale verrà loro fatto apposito invito, i documenti, in debito bollo, sotto elencati:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine o del comune in cui l'atto è stato trascritto.

Coloro che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi del beneficio della elevazione del limite di età, dovranno comprovare di aver titolo a tale beneficio trasmettendo, secondo il caso, i documenti indicati nel precedente art. 7, qualora non li abbiano già trasmessi ai fini di cui allo stesso articolo.

I candidati che per comportamenteo contrario al regime fascista abbiano riportato sanzioni penali presenteranno copia della relativa sentenza. I candidati che per lo stesso motivo abbiano riportato sanzioni di polizia e coloro che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale dovranno dimostrare tali loro condizioni mediante attestazione rilasciata dal prefetto della provincia.

I candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica.

Gli assistenti universitari dovranno presentare un certificato del rettore della università attestante la qualifica e la durata del servizio prestato.

Per gli assistenti che siano cessati dal servizio, il certificato dovrà indicare i motivi della cessazione.

I candidati licenziati dagli enti soppressi a' sensi dell'art. 4 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, presenteranno un certificato rilasciato dall'ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro;

2) diploma originale o copia debitamente autenticata del *titolo di studio*.

Per il caso che il diploma non possa ancora essere rilasciato dalla autorità scolastica, sarà consentita la presentazione del certificato-diploma contenente la dichiarazione che esso sostituisca a tutti gli effetti il diploma. Qualora tale documento risulti rilasciato in data anteriore a quella dell'invito a presentare i documenti, esso dovrà essere accompagnato da una dichiarazione attestante che lo stesso certificato ha tuttora valore sostitutivo del diploma;

3) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

4) certificato rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza dal quale risulti che l'aspirante gode dei diritti politici, ovvero, se minore degli anni 21, che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso di detti diritti.

Dai documenti di cui ai precedenti numeri 3) e 4) dovrà risultare che i relativi requisiti erano posseduti anche alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

5) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della procura della repubblica;

6) copia od estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, rilasciato dalla competente autorità militare. Tale documento dovrà essere presentato anche dai candidati che non abbiano ancora prestato servizio militare, ma siano stati riformati successivamente alla presentazione alle armi oppure siano stati già dichiarati abili arruolati dal competente consiglio di leva.

I candidati della leva di mare di quest'ultima categoria presenteranno il certificato di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal consiglio di leva dovranno presentare il certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco del comune, vistato dal commissario di leva oppure, per i candidati della leva di mare, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal commissario di porto. I candidati che non siano stati ancora sottoposti a giudizio del consiglio di leva dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco del comune, o se assegnati alla leva marittima, dalla Capitaneria di porto;

7) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti la idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonchè la dichiarazione che essa non è tale da menomare la attitudine fisica all'impiego.

Per i candidati che siano invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate od invalidi civili o per servizio o del lavoro, il certificato medico dovrà essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere oltre alla descizione delle condizioni attuali dell'invalido, risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che il candidato è fisicamente idoneo all'impiego al quale concorre e che, per la natura ed il grado della sua invalidità, egli non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

L'amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre i vincitori a visita medica.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo potranno produrre soltanto una copia integrale dello stato matricolare relativo all'impiego civile rilasciato dalla propria amministrazione, il titolo di studio ed il certificato medico.

Il certificato medico, il certificato generale del casellario giudiziale, il certificato di godimento dei diritti politici e quello di cattadinanza italiana dovranno essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella della lettera di invito a presentarli.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione.

Art. 10.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti verranno nominati in prova e conseguiranno la nomina in ruolo dopo l'esperimento della durata di un anno ed in seguito al risultato favorevole dell'esperimento stesso, sentito il Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste e previo parere conforme del consiglio di amministrazione del Ministero.

In caso di risultato sfavorevole dell'esperimento, il Ministero dichiarerà, con decreto motivato, la risoluzione del rapporto di impiego ed in tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I vincitori del concorso saranno desitnati a prestare servizio presso la sede centrale o le sedi periferiche di uno dei seguenti istituti sperimentali: lattiero-caseario; per l'enologia; per l'elaiotecnica; per la valorizzazione tecnologica dei prodotti agricoli.

I vincitori dovranno accettare la sede di servizio che verrà loro assegnata; qualora non assumano servizio entro il termine fissato decadranno dalla nomina.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 21 febbraio 1972

Il Ministro: NATALI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 giugno 1972
Registro n. 14, foglio n. 81

PROGRAMMA DEGLI ESAMI

PROVE SCRITTE

Chimica degli alimenti (vino, latte e derivati, olio, conserve vegetali);

Microbiologia ed enzimologia degli alimenti (vino, latte e derivati, olio, conserve vegetali);

Tecnologie fondamentali di trasformazione (uve, latte, olive, ortofrutticoli).

PROVA ORALE

Le materie delle prove scritte.
Metodologia sperimentale.

PROVA PRATICA

Analisi ed esami degli alimenti oggetto nelle prove scritte.

Roma, addì 21 febbraio 1972

Il Ministro: NATALI

(8958)

REGIONI

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 24 maggio 1972, n. **6.**

Finanziamento per opere idraulico forestali comprese le opere di manutenzione e per vivai forestali già di competenza dello Stato.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 20 *del* 26 *maggio* 1972)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La giunta regionale è autorizzata ad attuare, nei limiti di spesa e con le modalità previste dalla presente legge ed agli effetti del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3267, e successive modificazioni ed integrazioni, interventi relativi alla sistemazione idraulico-forestale, al rimboschimento, alla ricostituzione boschiva, alla gestione dei vivai forestali ed alle opere complementari strettamente connesse, nei bacini montani e nei comprensori di bonifica montana.

Art. 2.

Gli oneri relativi agli interventi di cui all'articolo precedente, in analogia a quanto disposto con l'art. 39 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3267 e dall'art. 27 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, sono a carico della Regione.

Art. 3.

L'esecuzione degli interventi di cui all'art. 1 è normalmente affidata alle comunità montane o consigli di valle ed ai comuni. I lavori relativi ai suddetti interventi possono essere eseguiti in economia.

Art. 4.

Gli enti ai quali è affidata l'esecuzione degli interventi di cui alla presente legge sono tenuti a procedere alla conduzione dei lavori con le modalità che saranno indicate dalla giunta regionale nel provvedimento di affidamento delle opere, sotto l'alta sorveglianza e con l'assistenza tecnica dell'ispettorato forestale competente per territorio.

Art. 5.

La giunta regionale provvede all'approvazione dei progetti e ne dispone contestualmente il finanziamento secondo le vigenti leggi dello Stato.

Le nomine dei collaudatori sono di competenza della giunta regionale.

Art. 6.

Ai fini della realizzazione degli interventi stabiliti con la presente legge è disposto il finanziamento di 300 milioni di lire.

Art. 7.

Alla copertura della spesa si provvede apportando la riduzione di L. 300.000.000 (trecentomilioni) agli stanziamenti di cui:

cap. 2	art. 1	50.000.000
cap. 2	art. 2	15.000.000
cap. 4	art. 1	100.000.000
cap. 4	art. 2	30.000.000
cap. 31	art. 1	50.000.000
cap. 31	art. 2	15.000.000
cap. 56		40.000.000
		300.000.000

ed istituendo con i sopracitati fondi il seguente stanziamento del bilancio di previsione 1972:

Cap. 63 art. 5 Opere idraulico-forestali, rimboschimento e ricostituzione boschive, gestione dei vivai forestali ed opere complementari nei bacini montani e nei comprensori di bonifica montana.

La presente legge regionale è pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Toscana.

La presente legge dichiarata urgente per gli effetti e con le modalità di cui al secondo comma dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 28 dello statuto, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Firenze, addì 24 maggio 1972

LAGORIO

(8920)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato G. C.